

BStGer RR.2015.177 vom 29. Oktober 2015

Bundesstrafgericht, 2015-10-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2015.177

FR: TPF RR.2015.177 du 29 octobre 2015

IT: TPF RR.2015.177 del 29 ottobre 2015

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Sequestro (art. 33a OAIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; testo non pubblicato nella RS ma ora consultabile nel fascicolo "Assistenza e Estradizione" edito dalla Cancelleria federale, Berna 2014). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il

- 4 -

1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS. 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 Accordo italo-svizzero; DTF 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 18 maggio 2015, erroneamente denominata "decisione di chiusura" (v. su questa problematica TPF 2007 124 consid. 2.1-2.2), che ha confermato il sequestro dei valori depositati sui conti di cui sopra (v. lett. B). In quanto titolari delle relazioni n. 4 presso banca E. SA, Zurigo, e n. 2 presso la banca G. SA, Ginevra, oggetto delle critiche misure d'assistenza, A. risp. B. Ltd. sono legittimati a ricorrere. La qualità per ricorrere fa per contro difetto per quanto riguarda gli altri due conti sequestrati (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82). La decisione qui impugnata, seppur di natura incidentale, va proceduralmente trattata come una decisione di chiusura (v. TPF 2007 124 consid. 2.3; sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.215-218 dell'8 aprile 2013, consid. 1.3). Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.

E. 2

I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del loro diritto di essere sentiti, nella misura in cui il MPC, con la decisione litigiosa, si sarebbe limitato a rilevare, in maniera generica, la complessità del procedimento estero a giustificazione dei sequestri pronunciati, senza confrontarsi con le argomentazioni da loro addotte.

E. 2.1

Il diritto di essere sentito, ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost., viene concretizzato nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale agli art. 29 e segg. PA richiamato l'art. 12 cpv. 1 AIMP (ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 4a ediz., Berna 2014, n. 472). Esso è di natura formale (DTF 126 I 19 consid. 2d/bb pag. 24; 125 I 113 consid. 3; MICHELE

- 5 -

ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, tesi di laurea, Berna 2000, pag. 449 con rinvii). Una violazione di questo diritto fondamentale da parte dell'autorità d'esecuzione non comporta comunque automaticamente l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata. Secondo la giurisprudenza e la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata, se la persona toccata ottiene la possibilità di esprimersi in merito davanti ad una autorità di ricorso, la quale, come nella fattispecie la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, dispone del medesimo potere d'esame dell'autorità d'esecuzione stessa (v. DTF 124 II 132 consid. 2d; sentenze del Tribunale federale 1C_525/2008 e 1C_526/2008 del 28 novembre 2008, consid. 1.3 nonché 1A.54/2004 del 30 aprile 2004; TPF 2008 172 consid. 2.3; ZIMMERMANN, op. cit., n. 472).

L'obbligo di motivazione, derivante dal diritto di essere sentito, prevede che l'autorità debba menzionare, almeno brevemente, i motivi che l'hanno indotta a decidere in un senso piuttosto che nell'altro e di porre pertanto l'interessato nelle condizioni di rendersi conto della portata del provvedimento e delle eventuali possibilità di impugnazione presso un'istanza superiore, che deve poter esercitare il controllo sullo stesso (v. DTF 136 I 229 consid. 5.5; 121 I 54 consid. 2; 117 Ib 481 consid. 6b/bb, nonché più ampiamente ALBERTINI, op. cit., pag. 400 e segg., con altri rinvii giurisprudenziali). L'autorità di

esecuzione non è tenuta a discutere in maniera dettagliata tutti gli argomenti sollevati dalle parti, né a statuire separatamente su ogni conclusione che le viene presentata. Essa può limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito del litigio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; 130 II 530 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b e sentenze citate; sentenza del Tribunale federale 1B_380/2010 del 14 marzo 2011, consid. 3.2.1).

E. 2.2

In concreto, il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a confermare i sequestri, rinviando nel contempo sia al decreto di sequestro del 23 gennaio 2014 emanato dal Tribunale di Roma, Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione, nel quale viene evidenziata la pericolosità sociale di A., individuato come il capo e l'organizzatore di una associazione criminale finalizzata alla commissione di delitti di truffa aggravata, appropriazione indebita aggravata, bancarotta, delitti tributari, riciclaggio e reimpiego (v. act. 8.5 pag. 1 e segg.), sia allo scritto dell'autorità rogante dell'8 aprile 2015, mediante il quale la stessa, su richiesta del MPC circa l'attualità dei sequestri, precisa che "è in corso il processo di primo grado per delitti di associazione a delinquere, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, truffa in danno dello Stato e riciclaggio. Il danno patrimoniale derivante dai reati contestati ammonta a oltre 100 milioni di euro. [...] Confermo, pertanto, la richiesta di questo Ufficio di mantenere il sequestro sulle relazioni bancarie indicate nella richiamata nota dell'8

- 6 -

aprile, riservandomi di comunicare ogni utile notizia in merito allo sviluppo dei procedimenti in corso" (v. act. 8.6).

Ora, alla luce di quanto precede occorre rilevare che, a torto i ricorrenti lamentano una carenza di motivazione della decisione contestata, tanto più che essi sono stati in grado di presentare, avverso tale decisione, un'impugnativa ben articolata, mostrando di essere stati posti nelle condizioni per rendersi conto della portata dei provvedimenti impugnati, proprio come richiesto dalla giurisprudenza in materia (v. consid. 2.1). Considerando quanto esposto decisivo e sufficiente per il mantenimento del sequestro, essa non ha ritenuto necessario discutere nel dettaglio tutte le obiezioni sollevate dai ricorrenti. Si tratta di un modo di procedere conforme alla predetta giurisprudenza, motivo per cui le censure in questo ambito vanno respinte.

E. 3.1

I ricorrenti sostengono che la domanda di assistenza, nella misura in cui fondata su un procedimento di prevenzione patrimoniale nei confronti di A., sarebbe da respingere in quanto del tutto svincolato dall'accertamento di qualsivoglia ipotesi di reato. Essi contestano in sostanza la natura penale di tale istituto.

E. 3.2

Questa Corte ha già avuto modo di esaminare la natura e le caratteristiche della procedura di prevenzione patrimoniale italiana, confermandone la sua validità quale fondamento di una rogatoria tendente alla confisca di beni siti in Svizzera (v. TPF 2010 158 consid. 2). In sostanza, tale procedura presenta una similitudine sufficiente con le procedure di confisca previste o riconosciute dal diritto svizzero. Essa può quindi essere assimilata ad una "causa penale" ai sensi degli art. 1 cpv. 3 e 63 AIMP (TPF 2010 158 consid. 2.5; v. anche

sentenza del Tribunale federale 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010). Lo stesso vale anche dopo l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in virtù del decreto legislativo

E. 6

Visto quanto precede, la decisione impugnata va integralmente confermata ed il gravame respinto, nella misura della sua ammissibilità.

E. 7

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73

- 10 -

cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis lett. b PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 lett. b del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fatti- specie a complessivi fr. 10'000.-- a carico dei ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 11 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.